

I

(Risoluzioni, raccomandazioni e pareri)

PARERI

COMMISSIONE

PARERE DELLA COMMISSIONE

del 24 ottobre 2007

concernente il progetto relativo allo smaltimento dei rifiuti radioattivi provenienti dallo smantellamento della centrale nucleare del Garigliano, in Italia, a norma dell'articolo 37 del trattato Euratom

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(2007/C 251/01)

Il 15 gennaio 2007 la Commissione europea ha ricevuto dal governo italiano, a norma dell'articolo 37 del trattato Euratom, i dati generali del progetto relativo allo smaltimento dei rifiuti radioattivi provenienti dallo smantellamento della centrale nucleare del Garigliano.

Sulla base di tali dati e dopo aver consultato il gruppo di esperti, la Commissione ha formulato il seguente parere:

- 1) La distanza tra l'impianto e il punto più vicino situato nel territorio di un altro Stato membro, nella fattispecie la Francia (Corsica), è di circa 340 km.
- 2) Nelle normali operazioni di smantellamento, lo scarico degli effluenti liquidi e gassosi non comporterà un'esposizione rilevante sotto il profilo sanitario della popolazione di un altro Stato membro.
- 3) I rifiuti radioattivi solidi prodotti nel corso delle operazioni di smantellamento saranno immagazzinati nel sito prima del loro smaltimento definitivo nel deposito nazionale previsto. I rifiuti solidi e i materiali non radioattivi che soddisfano i livelli di esenzione saranno esentati dal controllo regolamentare e destinati allo smaltimento come rifiuti convenzionali o al reimpiego o riciclo. Ciò avverrà nel rispetto dei criteri enunciati nella direttiva sulle norme fondamentali di sicurezza (direttiva 96/29/Euratom del Consiglio).
- 4) In caso di scarichi non programmati di rifiuti radioattivi, a seguito di un incidente del tipo e dell'entità contemplati nei dati generali, le dosi cui potrebbero essere esposti altri Stati membri non sarebbero tali da avere effetti rilevanti sotto il profilo sanitario per la popolazione di tali Stati.

In conclusione, la Commissione è del parere che la realizzazione del progetto relativo allo smaltimento di rifiuti radioattivi, sotto qualsiasi forma, provenienti dallo smantellamento della centrale nucleare del Garigliano, in Italia, non è tale da comportare, né in condizioni operative normali, né in caso di incidenti del tipo e dell'entità contemplati nei dati generali, una contaminazione radioattiva delle acque, del suolo o dell'aria di un altro Stato membro.
